

# ALESSIO BERTAGNIN & ASSOCIATI s.a.s.

## Società tra Professionisti

Padova, 29 marzo 2019

Circolare n° 06/2019

Alla Spett.le Clientela

**Oggetto:** nuova modalità di presentazione della domanda di ANF (Assegno Nucleo Familiare).

La circolare INPS n. 45 del 22/03/2019 ha reso nota la **nuova modalità di presentazione delle domande di Assegno per il Nucleo Familiare** per i lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo. A decorrere dal **1° aprile 2019** le domande, finora presentate dal lavoratore interessato al proprio datore di lavoro utilizzando il modello "ANF/DIP" (SR16), dovranno essere inoltrate esclusivamente all'INPS in via telematica.

La domanda di assegno per il nucleo familiare dovrà essere presentata dal lavoratore all'INPS, esclusivamente in via telematica, mediante uno dei seguenti canali:

- **WEB**, tramite il servizio on-line dedicato, accessibile dal sito [www.inps.it](http://www.inps.it), se in possesso di PIN dispositivo, di una identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Il servizio sarà disponibile dal 1° aprile 2019;
- **Patronati e intermediari dell'Istituto**, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN.

Nel caso in cui il datore di lavoro non sia più attivo, in quanto cessato o fallito, il lavoratore dovrà fare richiesta di pagamento diretto all'Istituto, nel limite della prescrizione quinquennale. In tal caso la prestazione familiare viene erogata direttamente dall'Istituto.

Gli importi calcolati dall'Istituto saranno messi a disposizione del datore di lavoro, che potrà prenderne visione attraverso una specifica utility, **disponibile dal 1° aprile 2019**, presente nel **Cassetto previdenziale aziendale** (consultabile direttamente dal nostro Studio), con specifica indicazione del codice fiscale del lavoratore ed eventualmente di quello del richiedente, qualora i due soggetti non coincidano. Sulla base degli importi teoricamente spettanti, così come individuati dall'Istituto, il datore di lavoro dovrà calcolare l'importo effettivamente spettante al richiedente, in relazione alla tipologia di contratto sottoscritto e alla presenza/assenza del lavoratore nel periodo di riferimento. La somma corrisposta mensilmente non potrà comunque eccedere quella mensile indicata dall'Istituto.

Qualora il lavoratore abbia richiesto assegni per il nucleo familiare arretrati, il datore di lavoro potrà pagare al lavoratore e conguagliare attraverso il sistema Uniemens esclusivamente gli assegni relativi ai periodi di paga durante i quali il lavoratore è stato alle sue dipendenze. Pertanto, le prestazioni familiari relative ad anni precedenti, per periodi lavorativi alle dipendenze di un datore di lavoro diverso da quello attuale, dovranno essere liquidate dal datore di lavoro presso cui il lavoratore prestava la propria attività lavorativa nel periodo richiesto.

Nel periodo compreso fra il 1° aprile 2019 e il 30 giugno 2019, i datori di lavoro potranno erogare le prestazioni di assegno per il nucleo familiare, e procedere al relativo conguaglio, sulla base sia di domande cartacee presentate dal lavoratore al datore di lavoro entro e non oltre il 31 marzo 2019, sia di domande telematiche presentate all'INPS dal 1° aprile 2019.

Restiamo a Vostra disposizione per i chiarimenti che Vi dovessero necessitare

Cordiali Saluti  
*Il C.d.I. Alessio Bertagnin*